

Verbale n. 309 Adunanza 8 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 8 del mese di febbraio alle ore 10:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, Antonella PARIGI, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CHIAMPARINO e l' Assessore PARIGI

(Omissis)

D.G.R. n. 18 - 8384

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Universita' degli Studi di Torino e l'Universita' del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie. Anni Accademici 2018-2019,2019-2020 e 2020-2021.

A relazione dell' Assessore SAITTA:

Premesso che:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede, in particolare, che la formazione di cui trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate; e che le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei relativi corsi;
- il D.M. del 8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, all'art. 3, comma 1, stabilisce che la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del S.S.N. e le strutture di assistenza socio-sanitaria, pubbliche e private, accreditate con il S.S.R.;
- la Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".
- con il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2001 il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della stessa legge;
- con il D.M. del 22 gennaio 2004, n 270 il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T;

- con il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ("Determinazione delle Classi delle Professioni sanitarie") ha regolamentato le classi di laurea delle professioni ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonchè le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;
- con la L. 30 dicembre 2010, n. 240 sono state dettate "norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento", ed è stata conferita "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Preso atto del Decreto del MIUR n. 537 del 12 luglio 2018 che definisce i posti disponibili per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, a.a. 2018/2019.

Preso atto, altresì, del Decreto del MIUR n. 586 del 8 agosto 2018 che definisce i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, a.a. 2018/2019.

Dato atto della Determinazione dirigenziale della Direzione Sanità, Settore Sistemi Organizzativi e risorse umane del S.S.R., n. 639 del 11 ottobre 2018, con cui si è preso atto dell'istituzione della SIUPS, quale Scuola Interuniversitaria delle Professioni sanitarie, avente il compito di attuare forme di coordinamento e razionalizzazione, a livello regionale, dell'attività didattica con riferimento all'offerta formativa dei corsi di studio delle professioni sanitarie.

Richiamato che:

- la formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire nel rispetto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale e nel rispetto della programmazione regionale dei fabbisogni del personale sanitario, di cui al comma 1, dell'art. 6-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- con la D.G.R. n. 26 2362 del 2 novembre 2015 si è provveduto ad approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione ai fini dell'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Ritenuto di provvedere, dando continuità alle precedenti collaborazioni, alla stipulazione di un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per disciplinare i reciproci rapporti concernenti l'attivazione dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, per gli anni accademici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

Dato atto della necessità di approvare con cadenza annuale la programmazione regionale dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie e delle Aziende - sedi di attività formativa dei corsi di studi, al fine di adempiere a quanto dettato dall'art. 6 ter (Fabbisogno del Personale sanitario) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per la disciplina dei rapporti di collaborazione inerenti l'espletamento dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni accademici 2018/2019, 2019-2020 e 2020-2021, di cui all'allegato A e che è composto dai seguenti allegati:
- allegati 1 e 2 relativamente ai posti disponibili per l'accesso ai corsi di studio delle professioni sanitarie e alle sedi di attività formative, per l'a.a. 2018/2019;
- allegati 3 e 4 contenenti, rispettivamente, lo "Schema tipo dell'Accordo Attuativo" e lo "Schema tipo del disciplinare attuativo", per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;

- stabilire con cadenza annuale l'onere in capo alle Aziende sedi di attività formativa della compilazione delle tabelle 1 e 2 del citato Disciplinare, in quanto i dati in esso contenuti sono suscettibili di modifiche annuali in relazione alla programmazione del tirocinio, alle sedi ed ai tutori individuati per il suo svolgimento;
- demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto Protocollo di Intesa;
- stabilire che, considerato l'interesse regionale esclusivo ad approvare il presente provvedimento per soddisfare le specifiche esigenze professionali del S.S.R., le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, pari ad un massimo di Euro 250,00, sono a carico della Regione e trovano copertura sullo stanziamento del capitolo di spesa 195102/2019 Missione 13 Programma 01, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984;
- demandare alla Direzione Sanità l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Preso atto che la Commissione Paritetica Regione-Università di cui all'art. 9, L.R. 6 agosto 2007, n. 18, avente funzioni di supporto tecnico, nell'incontro del 17 gennaio 2019 ha licenziato lo schema del Protocollo d'Intesa.

Visto l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

visto l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517;

visto il D.M. 19 febbraio 2009;

visto il D.M. 8 gennaio 2009;

vista la L.R. del 28 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. del 5 aprile 2018, n. 4.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'attuazione del medesimo trova copertura nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie con gli atti di riparto del Fondo Sanitario.

Dato atto, altresì, che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, pari ad un massimo di Euro 250,00, sono a carico della Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e trovano copertura sullo stanziamento del capitolo di spesa 195102/2019 Missione 13 Programma 01.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per la disciplina dei rapporti di collaborazione inerenti l'espletamento dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni accademici 2018/2019, 2019-2020 e 2020-2021, di cui all'allegato A e che è composto dai seguenti allegati:
 - allegati 1 e 2 relativamente ai posti disponibili per l'accesso ai corsi di studio delle professioni sanitarie e alle sedi di attività formative, per l'a.a. 2018/2019;

- ➤ allegati 3 e 4 contenenti, rispettivamente, lo "Schema tipo dell'Accordo Attuativo" e lo "Schema tipo del disciplinare attuativo", per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- di stabilire con cadenza annuale l'onere in capo alle Aziende sedi di attività formativa della compilazione delle tabelle 1 e 2 del citato Disciplinare, in quanto i dati in esso contenuti sono suscettibili di modifiche annuali in relazione alla programmazione del tirocinio, alle sedi ed ai tutori individuati per il suo svolgimento;
- di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto Protocollo di Intesa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'attuazione del medesimo trova copertura nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie con gli atti di riparto del Fondo Sanitario;
- di dare atto, altresì, che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, pari ad un massimo di Euro 250,00, sono a carico della Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e trovano copertura sullo stanziamento del capitolo di spesa 195102/2019 Missione 13 Programma 01;
- di demandare alla Direzione Sanità l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai senti dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(Omissis)

Il Vicepresidente della Giunta Regionale Aldo RESCHIGNA

> Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura Il funzionario verbalizzante Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 8 febbraio 2019.

Allegato alla deliberazione

N. 18-8384 del 8/2/2019

V Segretalis/Vergelizzenie

ALLEGATO A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. (ANNI ACCADEMICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021)

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione, nato a
${f E}$
L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, nella persona del Rettore protempore, Prof
${f E}$
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026 nella persona del Rettore pro - tempore, Prof, nato a

di seguito denominate congiuntamente Università

PREMESSO CHE

- Il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:
- a) la formazione di cui trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. e istituzioni private accreditate;
- b) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;
- Il D.M. dell'8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, all'art. 3, comma 1, stabilisce che la formazione di cui trattasi avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;
- La L. 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

Con D.I. del 29 marzo 2001, il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Con D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, del M.U.R.S.T.;

Con D.M. 8 gennaio 2009, il M.I.U.R. ha inoltre determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;

Con D.I. 19 febbraio 2009, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ("Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie"), ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie - ai sensi del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Con la L. 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate "norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento", ed è stata conferita "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Con la L. 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15, modificato dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, si prevede che gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

La formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

- a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione Regionale;

In data 11 gennaio 2018 l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" hanno sottoscritto la Convenzione Istitutiva della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (di seguito SIUPS), con il compito di attuare forme di coordinamento e razionalizzazione, a livello regionale, dell'attività didattica con riferimento all'offerta formativa dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie;

la SIUPS si pone come interlocutore nella definizione del Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte ed i due Atenei Piemontesi per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell'attivazione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie a partire dall'A.A 2018/2019;

Con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale alla Sanità, Settore Sistemi Organizzativi e risorse umane del S.S.R., n. 639 del 11 ottobre 2018, si è preso atto dell'istituzione della SIUPS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

2

Art. 1 (Oggetto del protocollo d'intesa)

- 1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e le Università per l'attivazione dei Corsi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie in accordo al D.I. 19 febbraio 2009 e al D.M. del M.I.U.R. 8 gennaio 2009.
- I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale, di cui al presente Protocollo d'Intesa, sono inseriti nell'offerta formativa delle Università e coordinati dalle rispettive Scuole di Medicina.
- 3. Al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro (di seguito TPALL) collaborano enti competenti per i rischi sulla sicurezza.

Art. 2 (Programmazione)

Le Università, sulla base della programmazione regionale, approvano con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati:

- 1. i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale da attivare in relazione alle specifiche figure professionali, nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R., delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., nonché delle strutture socio-educative, e delle strutture private accreditate nell'ambito territoriale regionale; per l'anno accademico 2018/2019 essi sono stabiliti secondo quanto indicato nell'allegato 1 che viene rinnovato e aggiornato annualmente;
- 2. le risorse a disposizione di cui all'art. 9 del presente protocollo d'intesa, nonché altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare;
- 3. le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea e di laurea Magistrale, secondo quanto indicato nell'allegato 2.

Art. 3

(Accordi attuativi)

1. Ai fini dell'attivazione dei corsi, in conformità alle finalità, ai principi e ai criteri stabiliti nel presente atto, le Università, le A.O.U, le Aziende Ospedaliere, le Aziende-Sanitarie Territoriali, le Istituzioni pubbliche e private accreditate e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art 6, comma 3, del D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui all'art. 9 del presente protocollo.

3

- Gli Accordi Attuativi devono essere conformi allo schema tipo allegato al presente Protocollo d'Intesa (allegato n. 3).
- 2. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, e ispirandosi al principio dell'integrazione delle risorse del S.S.R. e delle Università, le sopraccitate Aziende e le Istituzioni concordano con le Università le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., e delle strutture socio educative e strutture private accreditate.
- 3. Le Università e le Aziende di cui ai precedenti commi 1 e 2 concordano, altresì, le modalità di utilizzo del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento, nonché di attività di segreteria didattica di cui agli artt. 7 e 8 del presente protocollo.
- 4. Le attività di tutorato e di affiancamento/guida di tirocinio attivate sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e a renderli partecipi del processo formativo.
- 5. L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza e delle attività didattiche correlate, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del S.S.N. o delle strutture convenzionate con il S.S.R. o con contratto con il S.S.N, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi vigenti Contratti Nazionali di Lavoro.
- **6.** Per l'accesso ai corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie da parte degli studenti, si terrà conto di:
 - esito delle prove di ammissione attuate secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
 - accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 81/2008), i cui oneri saranno a carico della Regione per il tramite delle Aziende Sanitarie, sedi di attività formativa dei Corsi di Studio.

Art. 4

(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)

- 1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I requisiti di idoneità ai fini dell'accreditamento delle strutture, sedi di tirocinio, sono quelli di cui al D.M. 24/09/97 e successive modifiche e integrazioni.
 - Le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali.
- 2. Le Università e le Aziende sanitarie regionali, sedi di attività formativa dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, stipulano disciplinari attuativi (Allegato 4) con le Aziende o strutture private accreditate con il S.S.R., con le strutture sanitarie e socio sanitarie,

pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R. e con strutture socio educative e con strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

3. Le Università e per esse i loro rappresentanti legali, Rettori pro tempore, ai sensi della normativa sulla semplificazione amministrativa, delegano con il presente atto i Presidenti di Corso di Studio a firmare i disciplinari attuativi di cui all'allegato 4).

Art. 5

(Organi dei Corsi)

Sono organi dei Corsi di studio delle Università:

- il Consiglio del Corso di studio;
- il Presidente del Corso di studio.
- I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti del Corso, dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i propri compiti secondo quanto stabilito dall'ordinamento universitario.
- 2. Il Presidente del Corso è eletto dal Consiglio del Corso di studio secondo le modalità stabilite dall'ordinamento universitario e dai rispettivi Statuti. Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di Corso di studio, egli sovrintende alle attività del Corso stesso.
- 3. La funzione di coordinamento, di razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni spetta alle Scuole di Medicina.
 - La SIUPS attua forme di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica con riferimento all'offerta formativa dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie a livello regionale, ponendosi quale interlocutore della Regione Piemonte nella definizione del Protocollo di Intesa per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell'attivazione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie a partire dall'A.A 2018/2019.

Art. 6 (Coordinatore)

Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli
insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del Corso di Laurea nomina la figura del
Coordinatore, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 19/02/2009, individuato tra i docenti
del Corso di laurea stesso, appartenenti allo stesso profilo professionale, prioritariamente in
possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base di



una documentata esperienza in campo formativo in servizio presso la struttura sede del Corso o presso una struttura convenzionata.

- 2. Il Coordinatore collabora, sotto la supervisione del Presidente, all'elaborazione e attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso di Laurea che è approvato dagli organi accademici competenti secondo l'ordinamento universitario; coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione dello stesso progetto didattico.
- 3. Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Presidente, che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

Art. 7 (Attività didattica)

1. Il Consiglio di Corso di Studio, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento universitario, assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei Corsi di studio, mediante affidamento al personale universitario, nonché ad altro personale esterno, a professori a contratto e a personale dipendente del S.S.N. o personale di strutture convenzionate con il S.S.R. o con contratto con il S.S.N., tenendo conto dell'alta qualificazione in possesso e del curriculum scientifico e professionale.

L'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidato al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.

Gli incarichi possono essere rinnovati annualmente secondo quanto previsto dai Regolamenti Universitari.

Detto personale dipendente dell'Università o personale dipendente del S.S.N. o delle strutture convenzionate con il S.S.R. o con contratto con il S.S.N. è proposto dal Consiglio di Corso di studio all'organo collegiale competente, secondo l'ordinamento universitario, sulla base dell'elenco dei nominativi forniti rispettivamente dalle Amministrazioni universitarie e dalle Amministrazioni delle Aziende Sanitarie. L'eventuale partecipazione di personale universitario è regolata dalla normativa vigente in materia.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo universitario senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del Corso di studio.

2. Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica, con le modalità sotto riportate.

Ogni anno i Consigli di Corso di Studio deliberano le discipline per le quali si attiva l'attività di complemento alla didattica, il numero dei collaboratori, la quantità di ore dedicata e i requisiti per l'inserimento nell'elenco sotto specificato.

Il Consiglio di Corso di Studio stima l'entità di tale attività su base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti del relativo insegnamento.

Il numero di ore previste per l'attività di complemento alla didattica potrà essere calcolato moltiplicando il numero di studenti del corso di studio per il numero dei crediti assegnati al singolo insegnamento, creando un monte ore complessivo annuale, che non potrà essere aumentato.

Il Consiglio di Corso di Studio inoltre vigilerà in merito alla programmazione delle ore di complemento alla didattica e sugli obiettivi didattici e pedagogici tipici del complemento alla didattica, come specificato nel comma 1.

Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, sede di Corso, in conformità alla proposta di apposita Commissione e alla deliberazione del Consiglio di Corso di Studio, emana il bando per la formazione di un elenco di collaboratori alla didattica.

Tale Commissione, di durata quinquennale, è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda ed è formata da docenti universitari, o loro delegati, e docenti del S.S.N., in pari numero, proposti dai Consigli di corso di studio, e da un delegato del Direttore Generale dell'Azienda con funzioni di Presidente.

L'elenco dei collaboratori alla didattica, di durata quinquennale, viene istituito con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda.

Ogni anno l'Azienda sede di corso, se lo ritiene necessario, può pubblicare un bando finalizzato all'aggiornamento dell'elenco quinquennale tenendo inoltre conto dell'eventuale attivazione di nuovi corsi di studio.

Gli incarichi di collaboratore alla didattica vengono conferiti annualmente a soggetti inseriti nell'elenco di cui sopra dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria su proposta del Consiglio di corso di studio. Non può essere conferito più di un incarico per semestre e per corso di studio a uno stesso soggetto, elevabile fino a due per motivate esigenze di acquisizione di specifica competenza professionale.

Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare il complemento alla didattica e della gestione amministrativa dei bandi, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei Corsi.

3. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di <u>tutorato</u>. Ai tutor viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio (pratico) garantiscono che una parte (tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti) dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. o delle strutture convenzionate con il S.S.R, o personale di altre strutture, quali quelle socio educative o strutture private accreditate, sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di servizio.

I tutor sono scelti dal Consiglio di Corso di Studio di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o tra il personale di strutture convenzionate con il S.S.R. o dipendente dell'Università, o di Enti e/o strutture socio-sanitarie accreditate, socio educative o personale di altre strutture accreditate.

Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutor.



Art. 8 (Attività di Segreteria)

<u>L'Università</u> assicura l'attività di segreteria amministrativa dei Corsi di Studio con riferimento alla carriera degli studenti; <u>la Regione</u>, tramite le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa, assicura le risorse e l'organizzazione delle segreterie didattiche di supporto all'organizzazione e al funzionamento dei Corsi di Studio.

L'attività di Segreteria didattica sarà assicurata da 1 addetto ogni 100 studenti, garantendo comunque una unità per ciascuna sede di Corso di Studio, anche nel caso in cui vi siano meno di 100 studenti, assicurando il personale sufficiente e la strumentazione necessaria per garantire il funzionamento della segreteria.

Art. 9 (Oneri)

<u>La Regione</u>, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei singoli Corsi di studio vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
- servizi amministrativi:
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
- seminari interdisciplinari;
- stages fuori sede.

<u>La Regione e l'Università</u> definiscono d'intesa, contestualmente al piano finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico dando annualmente reciproca informazione degli stanziamenti e dei costi sostenuti.

La Regione (per il tramite delle Aziende sanitarie, sedi di attività formativa di cui all'allegato 2):

provvede alla retribuzione del personale specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, tutorato, coordinamento del Corso, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dai Corsi di studio e provvede altresì alla retribuzione dei collaboratori alla didattica di cui all'art. 7, comma 2, del presente protocollo d'intesa;

- assicura la copertura degli oneri di tutela sanitaria degli studenti afferenti ai Corsi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
- garantisce servizi per gli studenti secondo quanto definito nello schema tipo dell'accordo attuativo tra l'Azienda, sede di attività formativa, e l'Università;
- assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede;
- mette a disposizione strutture, arredi e materiale didattico;
- integra l'acquisizione, nei limiti dello stanziamento dedicato, di periodici elettronici e banche dati destinate agli studenti dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, attraverso la Biblioteca Virtuale per la Salute Piemonte (BVS-P), di cui alle deliberazioni di G.R. n. 57 4531 del 29 dicembre 2016, n. 11 6321 del 28 dicembre 2017, e segg. La BVS-P si affianca alle risorse già messe a disposizione dai sistemi bibliotecari degli Atenei e non si sostituisce ai servizi delle rispettive Università nella fornitura di servizi bibliotecari e nell'assistenza per la ricerca bibliografica finalizzata alla tesi di laurea o ad altre attività di ricerca e studio;
- cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dal S.S.R.;
- garantisce la copertura assicurativa agli studenti per le attività formative tecnico-pratiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);

L'Università:

- provvede alla retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e alla gestione delle attività amministrative relative ai Corsi di studio;
- garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;
- contribuisce, ove si rendesse necessario e possibile, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico. In tale caso, l'Università cura la gestione e la manutenzione delle strutture messe a disposizione.

Art. 10 (Verifica di Attuazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 11 (Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

In ogni caso esso rimane in vigore sino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del presente Protocollo dovranno essere approvati annualmente dalle parti.

Art. 12

(Modifiche in itinere)

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa di cui al precedente art. 10.

Art. 13

(Spese di bollo e registrazione)

Considerato che il presente Protocollo d'Intesa riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Letto, firmato e sottoscritto.
Torino, lì/
Regione Piemonte
Il Presidente
Università degli Studi di Torino
Il Magnifico Rettore
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Magnifico Rettore



ALLEGATO 1) del Protocollo d'Intesa

Posti disponibili per l'accesso ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, attivati nell'anno accademico 2018/2019, ai sensi del D.M. 12 luglio 2018, n. 537, sulla base della proposta di fabbisogno formativo regionale, come previsto ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

CLASSE	DENOMINAZIONE CORSI DI LAUREA	POSTI DISPONIBILI A LIVELLO REGIONALE	UNIVERSITÀ TORINO	UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE
L/SNT1	INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)	1.004	710	294
L/SNT1	OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)	25	25	0
L/SNT1	INFERMIERISTICA PEDIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico)	22	22	0
L/SNT2	FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)	110	49	61
L/SNT2	LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)	29	29	-
L/SNT2	ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)	10	10	-
L/SNT2	TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva)	17	17	



L/SNT2	TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	22	22	-
L/SNT2	EDUCAZIONE PROFESSIONALE (abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale)	111 (di cui n. 1 posto Regione Valle d'Aosta)	111 (di cui n. 1 posto Regione Valle d'Aosta)	-
L/SNT3	TECNICHE AUDIOMETRICHE (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista)	10	10	-
L/SNT3	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)	56	41	15
L/SNT3	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)	39	26 (di cui n. 1 posto Regione Valle d'Aosta)	13
L/SNT3	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGI A (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neuro fisiopatologia)	10	10	-
L/SNT3	TECNICHE AUDIOPROTESICHE (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista)	20	20	-
L/SNT3	IGIENE DENTALE (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)	52	29	23

L/SNT3	DIETISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)	15	15	-
L/SNT4	TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)	d'Aosta)	31 (di cui n. 1 posto Regione Valle d'Aosta)	-

Posti disponibili per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, attivati nell'anno accademico 2018/2019, ai sensi del D.M. n. 586 del 8 agosto 2018, sulla base della proposta di fabbisogno formativo regionale, come previsto ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

CLASSE	DENOMINAZIONE	POSTI DISPONIBILI A LIVELLO REGIONALE	UNIVERSIT À TORINO	UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE
LM/SNT	SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE	84	25	59
LM/SNT 2	SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	15	15	-
LM/SNT	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE	16	16	-
LM/SNT 4	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	20	20	-



ALLEGATO 2) al Protocollo d'Intesa

Aziende, sedi di attività formativa, dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, a.a 2018/2019.

Le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea (Classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 e L/SNT4) e delle Lauree Magistrali (Classi LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3 e LM/SNT4) delle professioni sanitarie attivati dall'Università degli Studi di Torino sono:

l'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza", l'ASL Città di Torino, l'ASL TO3, l'ASL TO4, sede di Ivrea, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Santa Croce e Carle" di Cuneo, l'A.O.U. "San Luigi Gonzaga" di Orbassano, l'ASL AT di Asti.

Le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea (Classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3) e della Laurea Magistrale (Classe LM/SNT1) delle professioni sanitarie attivati dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale sono:

l'AOU "Maggiore della Carità" di Novara, l'A.O. "SS Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, l'ASL BI di Biella, l'ASL VC di Vercelli, l'ASL VCO sede di Omegna, l'ASL CN1 sede di Fossano, l'ASL CN2 sede di Alba, l'ASL AL sede di Tortona (in esaurimento).



ALLEGATO 3) del Protocollo d'Intesa

AT L'U CC	HEMA TIPO ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA, SEDE DI TIVITÀ FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA E/O LAUREA MAGISTRALE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI RELATIVO ALLA FORMAZIONE INCERNENTE I CORSI DI LAUREA E/O LAUREA MAGISTRALE DELLE OFESSIONI SANITARIE, ANNI ACCADEMICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
seg 	Azienda
	e
Un del	niversità degli Studicod. fiscale, di seguito indicata come iversità, nella persona del Rettore pro-tempore,, nato a il, domiciliato ai fini la seguente convenzione ain Via, autorizzato da con del
	premesso che
To: Pro	tato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di rino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle ofessioni Sanitarie, di cui alla DGR n
	convengono e stipulano quanto segue:
1.	Art. 1 L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università- Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021:
	realizzano le sottoindicate attività didattiche:
	(il comma 2 solo per l'Università degli Studi di Torino)
2.	L'Università e l'Azienda realizzano, per i cittadini che abbiano conseguito i titoli relativi all'esercizio delle diverse Professioni Sanitarie in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi non Comunitari le medesime attività formative/didattiche e di tutela sanitaria alle condizioni esplicitate nel presente Accordo Attuativo del Protocollo d'Intesa, secondo quanto approvato dai rispettivi Consigli di Corso per ciascun candidato, sulla base delle progettazioni didattiche specifiche. Ciò secondo quanto disposto dalla Convenzione tra il Ministero della Salute e l'Università degli Studi di Torino - sottoscritta in data 13/07/2018 e avente validità sino al

13/07/2021, ai fini dell'attuazione della cosiddetta "misura compensativa" e del tirocinio di adattamento.

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

L'Azienda specifica, nella tabella 1 allegata, quali strutture, aule, palestre e altri locali, mette a disposizione per il funzionamento dei Corsi di Studio di cui all'art. 1.

L'Azienda si impegna a fornire all'Università copia dell'estratto del Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza delle strutture messe a disposizione di cui all'art. 28 del D.L.vo 81/2008.

Art. 3

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del Corso di Studio con riferimento alla carriera degli studenti.

L'Azienda, al fine di garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico, individua le unità di personale con funzioni di segreteria e ausiliarie, come specificato nella tabella 2, in conformità all'art. 8 del Protocollo d'Intesa succitato.

L'Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.

Art. 4

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 7 (Attività Didattica) del Protocollo di intesa Università - Regione.

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutor professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR PROFESSIONALE (DELLA SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA)

- collabora con il Coordinatore di cui all'art. 6 del Protocollo di Intesa;
- monitora l'apprendimento degli studenti nell'ambito del percorso di tirocinio professionalizzante;
- verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio;
- tiene i rapporti con i tutor clinici o di sede di tirocinio;
- facilità i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione con i tutor clinici o di sede di tirocinio.

2. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

3. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.



Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutor clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutor clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

Art. 5

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo, vengono quantificati sulla base di quanto definito all'art. 9 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" gli studenti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.Lgs., devono essere intesi come "lavoratori", e in tal senso l'Azienda Sanitaria, sede di attività formativa, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

- a) provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità sanitaria alla mansione specifica;
- b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 "Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/2008, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., con produzione di attestazione finale. La suddetta formazione potrà essere erogata anche attraverso metodologia e-learning, purché conforme alle indicazioni regionali fornite dalla Direzione Sanità con D.D. n. 691 del 28 ottobre 2015 e nota Prot. n. 12233 del 28 maggio 2018;
- c) si impegna a dare notizia al Servizio Prevenzione e Protezione Area Medicina e Chirurgia Via Verdi, 8 10124 Torino dell'Università degli Studi di Torino o al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale Via Duomo, 6 13100 Vercelli degli accertamenti sanitari e fisici effettuati.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al D.L.vo. n. 81/2008 per il personale dipendente dell'Azienda sanitaria assegnata al corso di laurea è a carico dell'Azienda sanitaria stessa.

Art. 7

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni dati di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 8

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Accordo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa.

Art. 9

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa. In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Art. 10

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.
Il Magnifico Rettore
Il Direttore Generale (o suo delegato)



Tabella 1 dell'Accordo Attuativo di cui all'art. 2				
Risorse didattiche e strutture				
Strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio				
Laboratori didattici				
Aule				
Biblioteche				
Palestre				
Segreterie didattiche				
Tabella 2 dell'Accordo Attuativo di cui all'art. 3				
Unità di personale addetto alle attività di Segreteria				
Personale:				
Tabella 3 dell'Accordo Attuativo				
Servizi agli Studenti:				
 locali spogliatoio; accesso alla mensa (secondo le modalità stabilite dall'Azienda), ovvero locali idonei per il consumo dei pasti; 				

......





ALLEGATO 4) del Protocollo d'Intesa

presso

SC	CHEMA TIPO DI DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 4 del Protocollo) TRA					
L'	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AZIENDA SANITARIA					
	SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO -					
E	E LA STRUTTURA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA					
	(CLASSE L/SNT) ANNI					
A	CCADEMICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021					
	TRA					
-	L'Università degli Studi di(C.F					
_	L'A.S.L./A.S.O./A.O.U. sede del Corso di Studio - con sede in , C.F. n. e Partita I.V.A , nella persona del suo legale rappresentante , nato a , il per il presente atto domiciliato presso					
	${f E}$					
-	La Struttura					

PREMESSO CHE

- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, l'ASL/ASO/AOU sede di attività formativa del Corso e la Struttura individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/ AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea...... e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura, sede di tirocinio, si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 D.L.vo n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura, sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione all'Università degli Studi di Torino, Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino/al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli. Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto.

2

anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

18 care

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura, sede di tirocinio, alcun diritto di tipo retributivo.

ART. 3 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea...... propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea......

La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea...... ed organizzati dalla Azienda /Struttura stessa o dall'Università.

ART. 4 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

ART. 5 (Servizi agli studenti)

La Struttura, sede di tirocinio, provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

ART. 6 (Allontanamento del tirocinante)

ART. 7 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'ASL/ASO/AOU, sede del Corso di Laurea...., che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.



ART. 8 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

ART. 9 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea
•••••••••••
Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)
Il Legale Rappresentante
della Struttura Sanitaria sede di tirocinio



TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO ANNO ACCADEMICO

PERIODO	ANNI DI CORSO
Dal al	


TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI PER L'ANNO ACCADEMICO

ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO

COGNOME	NOME	STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/REPARTO	% TEMPO LAVORO PROGRAMMATO

No



	An e wa	
		• •